

Stralcio fatture – spese irrecuperabili (art. 60 LCA risp. 44 OLCA)

Art. 60 Spese irrecuperabili

1 Se le spese di un trasporto su strada di ammalati e in caso d'emergenza effettuato da un'organizzazione riconosciuta sono irrecuperabili, esse vanno a carico del conto d'esercizio dell'ospedale della rispettiva regione di assistenza sanitaria.

1. Considerato che il SAM non ha un ospedale a cui caricare i costi, il Cantone versa al SAM un importo separato per questa «perdita»?
2. Se sì quanto?
3. Se no, perché? Negli ultimi 10 anni sono stati stralciati più di fr. 110'000.- per queste fatture irrecuperabili (stranieri ecc.).

Manuel Atanes
San Vittore, 8.4.2022